

Allegato "B" all'atto Rep.n.3197 Racc.n.2098  
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DEL TERZO SETTORE  
"SOLIDARIETA' BRESCIANA - ETS"

\*\*\*\*\*

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi, il "CTS") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, su iniziativa, tra gli altri, della Fondazione Opera Pia dei Bresciani, l'Associazione riconosciuta del Terzo Settore volta a perseguire attività di solidarietà sociale, con la seguente denominazione:

- "SOLIDARIETA' BRESCIANA - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "SOLIDARIETA' BRESCIANA - ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2 Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.4 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.5 L'Associazione ha la sede legale in Vicolo del Conte n.2 - 00148 Roma (RM); la variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica dello statuto.

1.6 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

1.7 La sua durata è illimitata.

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

ART. 2

2.1 Ai sensi dell'art.1 del CTS, l'Associazione acquisterà la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "RUNTS") e l'acronimo "ETS" dovrà essere necessariamente utilizzato nella denominazione sociale.

2.2 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Scopo - Finalità - Attività di interesse generali - Altre attività

ART. 3

3.1 L'associazione non persegue fini di lucro, è autonoma dai partiti, dalle istituzioni pubbliche e da quelle economiche.

3.2 L'Associazione, quale espressione di partecipazione e

solidarietà sociale, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.3 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

#### ART. 4

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - delle seguenti attività di interesse generale, da svolgersi in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, da rivolgersi in favore di soggetti che versino in uno stato verificato di indigenza e/o bisogno, anche temporaneo, residenti o domiciliati nella Provincia di Roma, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e precisamente:

- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5, comma 1 lettera q), del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art.5, comma 1 lettera u), del CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1 lettera d), del CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1 lettera g), del CTS).

4.2 In particolare l'Associazione:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare a favore di progetti e iniziative in linea con le finalità sopra indicate;
- promuove e sostiene le attività di studio, anche extrascolastica e la formazione universitaria e post universitaria;
- sostiene e supporta le persone indigenti, anche della comunità bresciana, che debbono avvalersi di cure mediche per

le quali necessitano di un periodo di permanenza nella città di Roma.

4.3 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4.4 Essa opera senza scopo di lucro e con autonomia statutaria e gestionale.

4.5 L'Associazione può anche raccogliere fondi per finanziare la propria attività.

#### ART. 5

5.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS, che a titolo esemplificativo qui di seguito si riportano:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la locazione di beni mobili e/o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati e con il Fondo Sociale Europeo, la sottoscrizione di c.d. titoli di solidarietà, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche e/o con altri enti per l'organizzazione e/o lo svolgimento di attività di interesse generale fra quelle sopra contemplate;

c) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le finalità dell'Associazione;

d) realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini ed enti italiani e stranieri;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- g) partecipare a società di capitali, con esclusione di partecipazioni maggioritarie di controllo, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi di interesse generale sopra indicati;
- h) promuovere, organizzare e svolgere eventi, anche a pagamento, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- i) ideare e sviluppare progetti di solidarietà ed utilità sociale anche per conto terzi;
- j) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- k) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
- l) svolgere, in via strumentale e connessa al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione e cessione di beni, atti a promuovere la solidarietà e l'utilità sociale;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5.2 L'attuazione, la migliore determinazione e/o l'integrazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli Associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto CTS e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

5.3 Ai sensi dell'art.13, comma 6 CTS, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 6**

6.1 L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

#### **Associati**

#### **ART. 7**

7.1 Il numero degli associati è illimitato.

7.2 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

7.3 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.4 Gli associati si distinguono in:

- Soci fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tra questi la Fondazione Opera Pia dei Bresciani;
- Soci onorari, ovvero coloro che sono proclamati tali dall'assemblea;
- Soci ordinari;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.5 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

#### ART. 8

8.1 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e della Normativa Applicabile, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

8.2 Il consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

8.3 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda; questi deve essere conseguentemente iscritto nel Libro degli associati.

8.4 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

8.5 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle do-

mande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

#### ART. 9

9.1 La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

#### ART. 10

10.1 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, nonché di tutta la Normativa Applicabile;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

10.2 Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

10.3 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Cause di cessazione del rapporto associativo

#### ART. 11

11.1 La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, dal momento del ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica per iscritto a mezzo pec, raccomandata a/r, raccomandata a mano ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, tale obbligo e le relative modalità e termini di pagamento a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al



versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.

11.2 L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

11.3 Il provvedimento con cui si accerta la decadenza e/o si dispone l'esclusione di un Associato è di competenza del Consiglio Direttivo; il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione; qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. Contro il detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

11.4 La deliberazione di decadenza e/o esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato decaduto e/o escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato.

11.5 La deliberazione di decadenza e/o esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno successivo allo spirare del termine di appello del detto provvedimento (trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'Associato decaduto e/o escluso) a meno che, entro il predetto termine di trenta giorni, essa sia impugnata ai sensi del presente articolo. In caso di proposizione dell'appello: a) qualora l'impugnativa non sia accolta, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea; b) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

11.6 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione

è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

11.7 L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Patrimonio - Destinazione del patrimonio - assenza di scopo di lucro**

#### **ART.12**

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo patrimoniale iniziale, pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), indisponibile - espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori dell'Associazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo, ricompresa all'interno del patrimonio netto, e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dagli apporti iniziali in denaro effettuati dagli Associati in sede di atto costitutivo;
- dai beni immobili, mobili e/o mobili registrati che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto;
- da fondi e contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di Enti territoriali, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- dagli utili e avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo decida di imputare a patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali utili e avanzi di gestione, destinati a patrimonio.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Risorse economiche - Fondo di gestione**

#### **ART. 13**

13.1 Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Associazione dispone di un fondo di gestione composto:

- da quote e contributi degli associati



- dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di fondi strutturali europei;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

13.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

13.3 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Bilancio di esercizio

##### ART. 14

14.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

14.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

#### Organi dell'Associazione

##### ART. 15

15.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c) L'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del codice del terzo settore;
- d) L'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del codice del terzo settore.

##### Assemblea

#### ART. 16

16.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

16.2 Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato. La delega non può essere rilasciata in favore dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e/o l'organo di Revisione.

16.3 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e/o intervenuti.

16.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti e/o intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione. Ai sensi dell'art.21, comma 1 del c.c., nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Associati Amministratori non hanno voto.

16.5 L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

16.6 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### ART. 17

17.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

17.2 In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e bi-

lancio;

c) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

d) l'approvazione di eventuali Regolamenti dei lavori assembleari;

e) la deliberazione in merito alle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) la deliberazione in merito all'esclusione dei soci, rimessa alla sua valutazione con ricorso in appello dell'associato escluso;

g) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### ART. 18

18.1 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni o almeno 8 giorni prima tramite e-mail e/o raccomandata, prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

18.2 Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

18.3 L'assemblea si riunisce, inoltre, quanto volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

18.4 In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

18.5 Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

18.6 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Associati e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### ART. 19

19.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

19.2 La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

19.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Assemblea straordinaria

#### ART. 20

20.1 E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- c) deliberare su qualsiasi altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

20.2 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o intervenuti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o intervenuti.

20.3 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### Consiglio Direttivo

##### ART. 21

21.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque membri; la maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

21.2 I componenti del Consiglio restano in carica cinque esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del loro ultimo esercizio; essi sono rieleggibili.

21.3 Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

21.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

21.5 La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spediti non meno di otto giorni prima della adunanza.

21.6 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

21.7 I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

21.8 In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità

che le adunanze del Consiglio possano avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, purché il Presidente ed il segretario siano presenti nello stesso luogo ed a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare (a mezzo fax o posta elettronica) documenti di qualsiasi genere. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovavano il Presidente ed il segretario.

21.9 Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con messaggio di posta elettronica ordinario, telegramma, telefax spediti o lettera consegnata a mano, almeno un giorno prima.

21.10 Sono valide in ogni caso le riunioni del Consiglio quando ad esso partecipano tutti i consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo e dell'organo di Revisione, se nominati.

21.11 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

21.12 Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) Predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) Stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) Deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativo annuale;
- h) Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

#### ART. 22

22.1 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

za.

22.2 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carico debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

#### **Presidente**

##### **ART. 23**

23.1 Il Presidente ha la rappresentanza generale e la firma legale dell'Associazione.

23.2 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

23.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

23.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

23.5 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

##### **ART. 24**

24.1 L'organo di controllo monocratico, qualora obbligatorio per legge o qualora facoltativamente nominato, è formato da un Controllore Unico, scelto non necessariamente fra gli associati, il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice Civile.

24.2 L'organo di controllo rimane in carica cinque esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di carica ed è rieleggibile.

24.3 Delle proprie determinazioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

24.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

24.5 Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo e imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

**Competenze dell'organo di controllo**



## ART.25

25.1 E' compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

25.2 Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tale ipotesi, il componente l'organo di controllo monocratico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

25.3 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

### L'Organo di revisione

#### ART.26

26.1 L'Organo di revisione, qualora nominato, è monocratico. L'organo di revisione è composto da soggetto dotato di specifica competenza e professionalità, iscritto nell'albo dei revisori legali ovvero agli ordini o albi professionali contabili. Dura in carica cinque esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di carica ed è rieleggibile.

26.2 Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esamina il bilancio consuntivo e ne redige apposito verbale che viene portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

### Libri dell'Associazione

#### ART. 27

27.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- f) il Libro delle Deliberazioni dell'Organo di Revisione, ove nominato.

27.2 Ove l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvalga di Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, l'Associazione tiene il relativo Registro dei Volontari, regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

#### Scioglimento

##### ART. 28

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

28.2 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

#### Norma finale

##### ART. 29

29.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO IN ORIGINALE: GHIRARDELLI CORRADO

LODA d. NATALE

Dr. MICHELE LODA

VITTORIO FORMENTI

GIULIO SAMBENI

SIMONE ZUCCA

ROBERTO VALENTINO DOMENIGHINI

MARIACHIARA CHERUBINI

MASSIMO RENZI

MARCO CAMPISI Notaio

(Impronta del Sigillo)